



Bruxelles, 13.9.2017
COM(2017) 481 final

2017/0219 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazioni e obiettivi della proposta

La democrazia è uno dei valori fondanti dell'Unione europea. Per assicurare il funzionamento di una democrazia rappresentativa a livello europeo i trattati stabiliscono che i cittadini dell'Unione europea siano direttamente rappresentati nel Parlamento europeo.

La libertà di associazione e la libertà di espressione sono diritti fondamentali di ogni cittadino dell'Unione.

I partiti politici svolgono un ruolo fondamentale in una democrazia rappresentativa poiché creano un legame diretto tra i cittadini e il sistema politico rafforzandone la legittimità. La stesso vale a livello europeo: l'articolo 10 del trattato sull'Unione europea recita che "*i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione*". L'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce lo stesso principio.

Un obiettivo da tempo perseguito dalla Commissione è quello di promuovere in tutta Europa il dibattito politico su questioni europee attraverso partiti politici europei dinamici.

In vista delle elezioni europee del 2014 la Commissione ha emanato una raccomandazione¹ nella quale invitava i partiti politici europei e nazionali a prendere, con il sostegno delle istituzioni e degli Stati membri, una serie di misure per rafforzare il contributo dei partiti politici europei alla formazione di una coscienza politica europea e all'espressione della volontà dei cittadini dell'Unione. Una di queste misure consisteva nello *Spitzenkandidat*.

I partiti politici europei hanno risposto all'invito della Commissione e le elezioni del Parlamento europeo 2014 sono state fundamentalmente diverse da quelle precedenti. Per la prima volta è stato stabilito un collegamento tra i risultati delle elezioni e la scelta dell'attuale presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. Gli "Spitzenkandidaten" ovvero i candidati alla presidenza della Commissione europea, promotori di programmi politici diversi, hanno consentito agli elettori di scegliere con cognizione di causa tra diverse piattaforme politiche per l'Europa, anziché basarsi esclusivamente su questioni politiche nazionali, "europeizzando" così le elezioni.

Il regolamento n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee² è stato introdotto per accrescere la visibilità, il riconoscimento, l'efficacia, la trasparenza e la responsabilità dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche a essi affiliate.

Ai partiti politici e alle fondazioni politiche che rispondevano a determinati requisiti è stata data l'opportunità di registrarsi a livello europeo per diventare soggetti giuridici europei e ottenere così un più facile accesso ai finanziamenti europei. Tali requisiti includono la rappresentanza in un numero sufficientemente elevato di Stati membri dell'UE nonché il

¹ Raccomandazione del 12.3.2013 sul rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo C(2013)1303 final <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=OJ:L:2013:079:TOC>

² GU L 317 del 4.11.2017, pag. 1.

rispetto, tanto nel loro programma quanto nelle loro attività, dei valori sui quali è fondata l'Unione, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

È stata istituita un'Autorità indipendente per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (l'"Autorità") ai fini della loro registrazione, del loro controllo e, ove necessario, dell'irrogazione delle sanzioni, anche per i casi di presunto mancato rispetto da parte di queste entità dei valori europei fondamentali. In caso di dubbi quanto al rispetto concreto di tali valori da parte di un partito o di una fondazione, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono presentare una richiesta di verifica della situazione all'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. Prima di prendere una decisione sull'opportunità di revocare la registrazione di un partito o di una fondazione, l'Autorità deve consultare un comitato di personalità indipendenti.

La relazione della Commissione sulle elezioni europee del 2014³ ha tuttavia sottolineato che occorre ulteriori sforzi per rafforzare la partecipazione dei cittadini e l'inclusività delle elezioni, nonché per aumentare la dimensione europea del dibattito politico, contrastare la scarsa affluenza alle urne, rafforzare ulteriormente la legittimità democratica del processo decisionale dell'UE, evidenziare le affiliazioni tra i partiti nazionali ed europei, e promuovere la responsabilità politica.

Inoltre, nonostante i progressi compiuti con il regolamento n. 1141/2014, le norme vigenti presentano lacune che occorre colmare.

Il Parlamento europeo e diversi partiti politici europei hanno chiesto miglioramenti e adeguamenti di queste norme. I servizi del Parlamento europeo responsabili dell'applicazione del regolamento hanno lavorato a una serie di casi scaturiti dall'utilizzo inappropriato dei finanziamenti.

Nel marzo 2017 il Parlamento ha tenuto un dibattito in plenaria e ha presentato un'interrogazione orale in cui invitava la Commissione a rispondere sia sulla tempistica di eventuali modifiche sia su alcune modifiche specifiche riguardanti il livello di cofinanziamento, la possibilità di adesione a più di un partito per i deputati del Parlamento europeo, il numero di membri richiesto per i finanziamenti, il finanziamento delle campagne referendarie, l'introduzione di un criterio relativo alla capacità finanziaria e la possibilità di costituire riserve finanziarie.

Nel corso di tale dibattito la Commissione si è dichiarata pronta a collaborare con il Parlamento e il Consiglio per monitorare le prime fasi di attuazione delle nuove norme. Il 15 giugno 2017 il Parlamento ha approvato una risoluzione⁴ nella quale invita la Commissione a proporre quanto prima una revisione del quadro giuridico vigente per colmarne le lacune, in particolare per quanto concerne il livello di cofinanziamento richiesto e la possibilità di adesione a più di un partito per i deputati al Parlamento europeo.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2014 COM/2015/0206 final <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2015:0206:FIN>.

⁴ V. <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0274+0+DOC+XML+V0//IT>

Il Parlamento e i partiti politici hanno scritto alla Commissione per ribadire il loro appello al cambiamento; tale appello è stato approfondito in una relazione completa trasmessa alla Commissione.

Alla luce di quanto precede e sulla base dei numerosi contributi delle diverse parti interessate (cfr. sezione 3), la Commissione ha deciso di proporre un numero limitato di modifiche mirate del regolamento. Le modifiche sono volte a colmare le lacune, migliorare la trasparenza, garantire che le limitate risorse del bilancio dell'UE siano assegnate e spese in modo congruo, e quindi rafforzare l'autentica rappresentanza elettorale dei cittadini europei da parte dei partiti politici europei. Tali modifiche impediranno l'elusione delle norme esistenti o l'uso improprio delle disposizioni del regolamento.

Queste modifiche puntuali dovrebbero essere introdotte prima delle elezioni europee del 2019. Esse aiuteranno a risolvere le problematiche evidenziate dalla Commissione in relazione alle elezioni europee del 2014, in particolare per quanto concerne le affiliazioni tra partiti nazionali ed europei e il rafforzamento della responsabilità politica.

- **Questioni specifiche affrontate**

Innanzitutto, le norme vigenti possono essere facilmente oggetto di abuso per quanto attiene ai promotori della registrazione di un partito politico europeo, perché consentono che il requisito del livello di rappresentanza (vale a dire in sette Stati membri) sia soddisfatto i) dal sostegno dei partiti membri rappresentati nei parlamenti regionali, in un parlamento nazionale o al Parlamento europeo, ii) dal sostegno di singoli membri di tali parlamenti, oppure iii) da una combinazione delle due forme di sostegno.


Nei primi anni successivi all'introduzione del finanziamento ai partiti politici europei la maggior parte dei beneficiari era costituita da alleanze formate da partiti nazionali appartenenti alla stessa famiglia politica. Diversi partiti politici europei nati negli ultimi anni sono invece composti principalmente da singoli politici e/o sono fortemente dominati da uno o due partiti politici nazionali. In vari casi, diversi membri di uno stesso partito nazionale sponsorizzano più di un partito politico europeo; in alcuni casi estremi un unico membro ha sponsorizzato più di un partito.

L'Autorità ha anche dovuto affrontare problemi pratici legati all'adesione a più di un partito. Sovente non è chiaro come si possa evitare il doppio conteggio ai fini della rappresentanza, come trattare le adesioni precedenti e come stabilire un collegamento tra rappresentanza e criteri di finanziamento, compresa la questione di un deputato del Parlamento europeo che viene conteggiato come appartenente a diversi partiti politici europei per quanto riguarda, da un lato, la registrazione e, dall'altro, il finanziamento.

La seconda questione riguarda la **proporzionalità del finanziamento UE** rispetto alla rappresentanza in seno al Parlamento europeo. Attualmente i partiti politici europei possono presentare domanda di finanziamento se sono rappresentati in seno al Parlamento europeo da almeno un deputato. Una certa numero di partiti politici europei nonché l'amministrazione del Parlamento europeo hanno chiesto di aumentare la soglia di rappresentanza a tre deputati, per evitare l'abuso di fondi pubblici tramite «partiti unipersonali».

Tuttavia, l'impatto concreto di una modifica di questo tipo sarebbe minimo se si considera che anche i partiti politici europei meno rappresentati ammissibili ai finanziamenti contano

attualmente 3 deputati⁵ (cfr. grafico). Più importante è il fatto che tale modifica solleverebbe serie preoccupazioni giuridiche riguardanti i diritti fondamentali della libertà di associazione e delle pari opportunità per i partiti che presentano candidati alle elezioni e limiterebbe indebitamente la natura pluralistica della politica europea.



Un altro modo di rispondere a questa preoccupazione consiste nel modificare il criterio di ripartizione dei fondi tra i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ammissibili. Attualmente il 15% dell'importo totale disponibile viene ripartito in parti uguali tra tutti i partiti che raggiungono la soglia di un deputato, mentre il restante 85% è suddiviso in ragione della quota di deputati eletti di ciascun partito (lo stesso criterio di ripartizione viene usato per le fondazioni). Ciò comporta un certo squilibrio nell'espressione della rappresentanza elettorale in Parlamento. Le tabelle seguenti⁶, fornite dall'amministrazione del Parlamento europeo, illustrano l'effetto ottenuto modificando la quota fissa di finanziamento rispetto a quella collegata al livello di rappresentanza in Parlamento. L'abbassamento al 5% della quota riservata potrebbe contribuire a ripristinare un equilibrio più corretto e quindi garantire una migliore e più equa espressione della rappresentanza elettorale in Parlamento.

⁵ Alleanza per la pace e la libertà (APF), Alliance européenne des Mouvements Nationaux (EANM), Alleanza europea per la libertà (EAF) ed Europei uniti per la democrazia (EUD). Il partito politico europeo Coalition pour la Vie et la Famille (CVF) non ha deputati al Parlamento europeo e non può quindi ricevere finanziamenti dopo il 2017, ultimo anno di applicazione delle vecchie disposizioni del regolamento del 2004.

⁶ Basate sui finanziamenti 2017, a norma delle disposizioni del regolamento del 2004, che quindi non tengono conto del requisito previsto dal regolamento del 2014 di avere almeno un deputato al Parlamento europeo per ricevere fondi.

PARTITI POLITICI EUROPEI - SOVVENZIONI ASSEGNATE 2017

Partito richiedente		Sovvenzione assegnata [1]	Scenario A (10%/90%) [2]	Differenza [2] / [1] (%)	Scenario B (5%/95%) [3]	Differenza [3] / [1] (%)
Partito popolare europeo	PPE	8 893 000	8 893 000	0,0%	8 893 000	0,0%
Partito del socialismo europeo	PSE	6 941 145	6 941 145	0,0%	6 941 145	0,0%
Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa	ALDE	2 468 649	2 496 566	1,1%	2 506 086	1,5%
Partito Verde Europeo	EGP	1 865 999	1 858 466	-0,4%	1 850 933	-0,8%
Alleanza dei conservatori e riformisti europei	AECR	2 468 649	2 496 566	1,1%	2 524 483	2,3%
Partito della sinistra europea	EL	1 624 939	1 603 226	-1,3%	1 581 513	-2,7%
Partito Democratico Europeo	PDE	552 500	552 500	0,0%	552 500	0,0%
Alleanza libera europea	EFA	781 229	709 886	-9,1%	638 543	-18,3%
Europei uniti per la democrazia	EUD	419 639	327 026	-22,1%	234 413	-44,1%
Movimento politico cristiano europeo	ECPM	499 993	412 106	-17,6%	324 220	-35,2%
Alleanza europea per la libertà	EAF	419 639	327 026	-22,1%	234 413	-44,1%
Alliance Européenne des Mouvements Nationaux	AENM	419 639	327 026	-22,1%	234 413	-44,1%
Movimento per un'Europa delle nazioni e della libertà	MENL	1 696 660	1 688 306	-0,5%	1 671 320	-1,5%
Alleanza per la pace e la libertà	APF	419 639	327 026	-22,1%	234 413	-44,1%
Alleanza per la democrazia diretta in Europa	ADDE	1 102 643	1 050 206	-4,8%	997 770	-9,5%
Coalition Pour la Vie et la Famille	CVF	299 109	199 406	-33,3%	99 703	-66,7%
TOTALE		30 873 075	30 209 487	-2,1%	29 518 869	-4,4%

[1]: Sovvenzioni assegnate per decisione dell'Ufficio di presidenza del 12 dicembre 2016

L'importo della sovvenzione è l'importo più basso degli elementi seguenti:

- importo di sovvenzione richiesto nella domanda di sovvenzione
- 85% della spesa ammissibile dichiarata nel bilancio di previsione di funzionamento presentato con la domanda di sovvenzione
- importo di sovvenzione possibile risultante dalla ripartizione definita all'art. 10 del regolamento 2004/2003

L'art. 10 del regolamento 2004/2003 prevede che gli stanziamenti disponibili sulle rispettive linee di bilancio per i partiti e le fondazioni sono ripartiti annualmente come segue:

- il 15% è ripartito in parti uguali;
- l'85% è ripartito fra quelli che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

[2]: Scenario A

L'importo della sovvenzione è l'importo più basso degli elementi definiti al punto [1], ma l'art. 10 del regolamento 2004/2003 prevede che gli stanziamenti disponibili sulle rispettive linee di bilancio per i partiti e le fondazioni sono ripartiti annualmente come segue:

- il 10% è ripartito in parti uguali;
- il 90% è ripartito fra quelli che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

[3]: Scenario B

L'importo della sovvenzione è l'importo più basso degli elementi definiti al punto [1], ma l'art. 10 del regolamento 2004/2003 prevede che gli stanziamenti disponibili sulle rispettive linee di bilancio per i partiti e le fondazioni sono ripartiti annualmente come segue:

- il 5% è ripartito in parti uguali;
- il 95% è ripartito fra quelli che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE - SOVVENZIONI ASSEGNATE 2017

Fondazione richiedente		Sovvenzione assegnata [1]	Scenario A (10%/90%) [2]	Differenza [2] / [1] (%)	Scenario B (5%/95%) [3]	Differenza [3] / [1] (%)
Centro Wilfried Martens per gli studi europei	WMCES	5 357 039	5 465 273	2,0%	5 465 273	2,0%
Fondazione europea di studi progressisti	FEPS	4 536 250	4 536 250	0,0%	4 536 250	0,0%
Forum liberale europeo	ELF	1 487 768	1 496 250	0,6%	1 496 250	0,6%
Fondazione verde europea	GEF	1 127 277	1 119 077	-0,7%	1 110 878	-1,5%
Trasformare l'Europa	TE	983 080	966 399	-1,7%	949 717	-3,4%
Istituto dei democratici europei	IED	403 750	403 750	0,0%	403 750	0,0%
Centro Maurits Coppieters	CMC	457 035	432 024	-5,5%	385 655	-15,6%
Una nuova direzione - Fondazione per la riforma europea	ND	1 487 768	1 500 774	0,9%	1 513 780	1,7%
Fondazione europea per la libertà	EFF	261 250	203 006	-22,3%	143 914	-44,9%
Fondazione politica cristiana per l'Europa	CPFE/Sallux	310 164	253 899	-18,1%	197 634	-36,3%
Fondation pour une Europe des Nations et des Libertés	FENL	1 010 392	1 010 392	0,0%	1 003 438	-0,7%
Istituto per la democrazia diretta in Europa	IDDE	670 655	635 595	-5,2%	600 536	-10,5%
Identités & Traditions Européennes	ITE	262 098	203 006	-22,5%	143 914	-45,1%
Europa Terra Nostra	ETN	262 098	203 006	-22,5%	143 914	-45,1%
Fondazione Pegasus	FP	190 000	126 667	-33,3%	63 333	-66,7%
TOTALE		18 806 623	18 555 367	-1,3%	18 158 234	-3,4%

[1]: Sovvenzioni assegnate per decisione dell'Ufficio di presidenza del 12 dicembre 2016

L'importo della sovvenzione è l'importo più basso tra i seguenti:

- importo richiesto nella domanda di sovvenzione
- 85% della spesa ammissibile dichiarata nel bilancio di funzionamento previsionale presentato con la domanda di sovvenzione
- importo di sovvenzione possibile risultante dalla ripartizione definita all'art. 10 del regolamento 2004/2003

L'art. 10 del regolamento 2004/2003 stabilisce che gli stanziamenti disponibili sulle rispettive linee di bilancio per i partiti e le fondazioni sono ripartiti annualmente come segue:

- il 15% è ripartito in parti uguali;
- l'85% è ripartito fra quelli che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

[2]: Scenario A

L'importo della sovvenzione è l'importo più basso tra gli importi definiti al punto [1], ma l'art. 10 del regolamento 2004/2003 stabilisce che gli stanziamenti disponibili sulle rispettive linee di bilancio per i partiti e le fondazioni sono ripartiti annualmente come segue:

- il 10% è ripartito in parti uguali;
- il 90% è ripartito fra quelli che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

[3]: Scenario B

L'importo della sovvenzione è l'importo più basso tra gli importi definiti al punto [1], ma l'art. 10 del regolamento 2004/2003 stabilisce che gli stanziamenti disponibili sulle rispettive linee di bilancio per i partiti e le fondazioni sono ripartiti annualmente come segue:

- il 5% è ripartito in parti uguali;
- il 95% è ripartito fra quelli che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

In terzo luogo, accanto agli aspetti inerenti agli abusi e alla proporzionalità occorre considerare che i partiti politici europei e, in misura maggiore, le fondazioni politiche incontrano difficoltà a rispettare l'attuale **soglia di cofinanziamento** del 15%. I servizi del Parlamento europeo si sono anche trovati di fronte ad alcune pratiche dubbie al riguardo, ad esempio l'intenzione di alcuni partiti di rispettare la lettera del requisito di cofinanziamento tramite flussi finanziari circolari. Per quanto concerne la capacità finanziaria, nell'esercizio 2015 il revisore esterno del Parlamento ha evidenziato problemi in 8 rendiconti su 28. Questo indica che le risorse proprie dei beneficiari non sono sufficienti.

In molti casi la carenza di risorse proprie provenienti da contributi e donazioni può essere compensata soltanto dal ricorso ai contributi in natura. Nel 2015 i partiti hanno ricevuto contributi in natura pari a 238 009 EUR e le fondazioni contributi in natura pari a 283 649 EUR. La valutazione obiettiva di questi contributi pone notevoli problemi. In molti casi l'amministrazione del Parlamento non è riuscita a verificare in dettaglio questa stima e ad accertare se i contributi fossero effettivamente necessari per l'attività citata e direttamente collegati ad essa, né se le attività sottostanti fossero nell'interesse esclusivo del partito europeo o eventualmente condivise con un'organizzazione partner.

In quarto luogo, vi è un difetto di chiarezza e trasparenza delle norme vigenti per quanto riguarda le misure da adottare nei casi in cui un partito o una fondazione **cessa di soddisfare i criteri di registrazione**, o risulta essere stato registrato sulla base di informazioni errate.

In quinto luogo, in base all'esperienza dell'amministrazione del Parlamento, è necessario ampliare l'ambito di applicazione delle misure possibili per **recuperare i fondi spesi indebitamente** da partiti e fondazioni.

- **Coerenza con altre politiche dell'Unione**

Nella sua relazione 2017 sui diritti dei cittadini dell'UE⁷, la Commissione ha riconosciuto che il funzionamento dell'UE si fonda sulla democrazia rappresentativa. Questa richiede trasparenza e una cultura politica accessibile e responsabile, sostenuta da un sistema elettorale efficace e da un elettorato informato e partecipe. A tal fine la Commissione si è impegnata a intensificare i dialoghi con i cittadini e a intervenire ulteriormente per spiegare le sue politiche ai cittadini come evidenziato dal presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2016; a condurre, prima delle elezioni europee del 2019, una campagna di informazione e di sensibilizzazione a livello dell'Unione sui diritti di cittadinanza dell'UE, compresi i diritti elettorali; a organizzare nel 2018 un evento di alto livello sulla partecipazione democratica con un'attenzione particolare alla promozione delle migliori pratiche per aumentare la partecipazione di giovani e gruppi sottorappresentati e vulnerabili, nonché a promuovere le migliori pratiche che aiutano i cittadini a votare e a candidarsi alle elezioni europee, comprese quelle che consentono di mantenere il diritto di voto in caso di trasferimento in un altro Stato membro, facilitano l'accesso transfrontaliero alle notizie politiche e favoriscono l'affluenza alle urne e un'ampia partecipazione democratica in vista delle elezioni europee del 2019⁸. La presente proposta è in linea con tali priorità e le integra; pertanto, oltre alle questioni delineate nella precedente sezione comprende alcune modifiche volte a rafforzare la trasparenza del legame tra i partiti a livello nazionale e i partiti politici europei cui sono affiliati.

A questa revisione sono collegate indirettamente diverse iniziative, in particolare la raccomandazione della Commissione Rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo⁹ e la riforma tanto della legge elettorale europea del 1976 quanto della decisione del Consiglio europeo sulla composizione del Parlamento europeo¹⁰.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si fonda sull'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale stabilisce che "*[i]l Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento*", nonché sull'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica¹¹.

⁷ COM(2017)30 final

⁸ Tali migliori pratiche dovranno anche considerare gli strumenti di democrazia elettronica, le modalità di voto a distanza (ad esempio il voto elettronico) e l'accesso transfrontaliero alle informazioni politiche e punteranno a contrastare la bassa percentuale di votanti.

⁹ http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/c_2013_1303_en.pdf.

¹⁰ Decisione del Consiglio europeo, del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.181.01.0057.01.ITA.

¹¹ https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community_it.pdf

- **Sussidiarietà**

Poiché il regolamento vigente prevede un sistema a livello dell'UE, segnatamente una specifica personalità giuridica europea per i partiti e le fondazioni e il loro finanziamento a carico del bilancio dell'UE, è possibile ovviare alle lacune di tale sistema solo mediante la legislazione dell'UE. L'azione dei soli Stati membri non è pertanto un'opzione pertinente.

Le modifiche mirate proposte sono perciò pienamente conformi al principio di sussidiarietà. Le norme che disciplinano lo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee possono essere definite solo a livello dell'Unione. Nel delineare le possibili misure di riforma, la Commissione è stata attenta a rispecchiare i principi contenuti nel protocollo n. 2 allegato ai trattati.

- **Proporzionalità**

Come illustrato nella sezione 5, le misure mirate proposte non vanno oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo a lungo termine di sviluppare e rafforzare la democrazia europea e la legittimità delle istituzioni dell'UE prefiggendosi di rendere i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee soggetti democratici più efficaci e responsabili. La proposta rispetta quindi il principio di proporzionalità.

- **Scelta dello strumento**

Solo un regolamento può modificare un regolamento vigente.

3. CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni delle parti interessate e ricorso al parere degli esperti**

Per elaborare la presente proposta, la Commissione ha instaurato uno stretto dialogo e consultazioni con le parti interessate. Ha organizzato varie riunioni con i rappresentanti dei partiti politici a livello europeo, i gruppi politici del Parlamento europeo, i deputati al Parlamento europeo, i servizi del Parlamento europeo, l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee nonché gli esperti nazionali.

Il 12 luglio 2017 si è svolta un'audizione in seno alla commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo¹². I membri della commissione, insieme al direttore dell'Autorità, al direttore generale delle Finanze del Parlamento europeo e a un rappresentante della Commissione, hanno discusso delle possibili modifiche da apportare al regolamento vigente. È emerso un ampio consenso sull'esigenza di colmare alcune lacune del regolamento prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo. Le modifiche mirate aumenterebbero il livello di trasparenza e contribuirebbero a colmare le lacune che consentono di eludere gli obiettivi del regolamento vigente o l'uso improprio delle sue disposizioni.

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, i servizi del Parlamento e l'Autorità hanno identificato anche altre potenziali lacune del regolamento vigente, in relazione alle quali tuttavia si è ritenuto che fosse meno urgente intervenire.

¹² L'ordine del giorno, l'elenco dei relatori e le conclusioni sono disponibili al seguente indirizzo:
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AFCO-OJ-20170712-1+01+DOC+PDF+V0//IT>

Le parti interessate hanno dato il loro contributo in base alla loro esperienza e competenza riguardo alle disposizioni che disciplinano attualmente i partiti politici e le fondazioni politiche, a norma sia del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 che del regolamento finanziario.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta è intesa a migliorare l'efficacia con cui il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 raggiunge i suoi obiettivi colmando alcune delle lacune esistenti. Essa si basa sull'importante contributo fornito dalle varie parti interessate già illustrato e sull'analisi di un numero limitato di soluzioni mirate.

La presente proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto specifica, in quanto non dovrebbe avere incidenze significative più vaste sul piano economico, sociale e ambientale.

- **Diritti fondamentali**

L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) recita che "*[l]Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini*".

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 10 del TUE sanciscono che "*[i]l funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa*" e che "*[i] cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo*". Il paragrafo 4 dello stesso articolo stabilisce che: "*[i] partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione*". Gli articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE sanciscono il diritto alla libertà di espressione e di associazione. In particolare, l'articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea recita che "*[o]gni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione*".

Le modifiche oggetto della presente proposta perseguono gli obiettivi di queste disposizioni e sono quindi compatibili con i diritti fondamentali garantiti dall'articolo 12 della Carta e danno loro efficacia.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il finanziamento UE dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee sarà come in passato a carico del bilancio del Parlamento europeo. La presente proposta non prevede alcuna modifica degli importi assegnati e non ha incidenze significative sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Modalità di valutazione e comunicazione**

La presente proposta riguarda una riforma limitata e mirata del regolamento vigente, che da parte sua prevede un riesame più completo. Si propone di modificare il calendario di tale

riesame affinché questo possa basarsi su elementi di fatto comprovanti il funzionamento pratico sia del regolamento vigente che delle modifiche qui proposte.

- **Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

Per promuovere ulteriormente una reale dimensione europea dei partiti politici europei e accrescere la trasparenza garantendo allo stesso tempo l'esborso corretto dei finanziamenti europei, la Commissione propone una serie limitata di modifiche mirate del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 con le seguenti finalità: stabilire chi può sponsorizzare la registrazione di un partito politico, assicurare un'assegnazione dei finanziamenti più proporzionata alla rappresentatività dei partiti politici europei nel Parlamento europeo e risolvere le difficoltà incontrate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee nel rispettare la soglia di cofinanziamento. Tali modifiche colmeranno le lacune delle norme vigenti che le espongono all'abuso.

Per risolvere il problema dell'**adesione a più di un partito** sono state considerate diverse opzioni: i) vietare ai deputati al Parlamento europeo appartenenti allo stesso partito nazionale di sponsorizzare partiti europei diversi; ii) non consentire più ai parlamentari regionali di sponsorizzare la registrazione e iii) consentire soltanto la sponsorizzazione da parte dei partiti nazionali. L'ultima opzione è stata considerata quella più efficace in quanto realizza lo stesso obiettivo dell'opzione i), ma in modo più obiettivo ed equo nonché di più agevole applicazione.

La Commissione propone quindi di modificare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), al fine di permettere soltanto ai partiti, e non più a singole persone, di sponsorizzare la creazione di un partito politico europeo. In questo modo le entità prive di una sostanziale rappresentanza negli Stati membri avrebbero maggiori difficoltà a costituirsi come partiti a livello europeo e a ricevere finanziamenti europei una volta raggiunta la soglia di un deputato al Parlamento europeo.

Questa modifica non preclude ai partiti europei la possibilità di autorizzare l'adesione individuale, fa solo in modo che tale adesione non sia più rilevante per i criteri di registrazione. Non si propone quindi nessuna modifica della definizione di partito politico o di alleanza politica.

Per risolvere le difficoltà che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee incontrano nel rispettare l'attuale soglia di **cofinanziamento** del 15%, questa percentuale dovrebbe essere ridotta così da consentire di utilizzare opportunamente, ad esempio nelle campagne elettorali, una quota maggiore del finanziamento pubblico accantonato per i partiti e le fondazioni europei. Si disincentiverebbero altresì le pratiche dubbie. Dopo aver esaminato varie opzioni, la Commissione ha deciso di proporre l'abbassamento del requisito di cofinanziamento di cui all'articolo 17, paragrafo 4, al 10% per i partiti politici europei e al 5% per le fondazioni politiche europee.

Il livello di **trasparenza** nelle elezioni europee è sempre stato un fattore di vitale importanza per la Commissione. Stabilendo un più chiaro collegamento tra i partiti politici nazionali e quelli europei è possibile rafforzare chiarezza e trasparenza. Si tratta di un aspetto particolarmente importante dal momento che la presente proposta si prefigge di autorizzare la sponsorizzazione dei partiti politici europei esclusivamente da parte dei partiti. Ai cittadini dovrebbero essere offerte informazioni chiare e pertinenti fin dall'inizio, anche per quanto riguarda le affiliazioni del partito, in modo che possano comprendere l'impatto dei loro voti a livello di partito europeo. Si propone di fissare un'ulteriore condizione affinché un partito

politico europeo possa ricevere finanziamenti, inserendo all'articolo 18 un nuovo paragrafo 3 *bis* che lo obbliga a riferire in merito alla pubblicazione, sui siti web dei suoi partiti membri, del suo programma politico e del suo logo, nonché di informazioni sulla rappresentanza di genere tra i candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e tra i suoi deputati al Parlamento europeo.

Si propone di migliorare la **proporzionalità del finanziamento UE** collegandolo più chiaramente alla rappresentanza in Parlamento grazie alla modifica del criterio di ripartizione del finanziamento di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Si propone di abbassare l'importo fisso al 5%, facendo così aumentare la parte che viene suddivisa in ragione della quota di deputati eletti al Parlamento. Per le ragioni sopra esposte, è stata scartata l'opzione alternativa che consisteva nell'aumentare la soglia di rappresentanza necessaria per essere ammissibili al finanziamento.

Quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea cessa di **soddisfare uno qualsiasi dei criteri di registrazione**, in particolare il criterio di rappresentanza e partecipazione alle elezioni europee, o laddove la registrazione si fonda su informazioni errate/fuorvianti, l'Autorità dovrebbe avere la facoltà di cancellare la registrazione. La giurisprudenza della Corte di giustizia ammette la possibilità di revocare con effetto retroattivo un atto amministrativo favorevole entro un termine ragionevole, rispettando il legittimo affidamento del beneficiario del provvedimento che ha potuto fare affidamento sulla legittimità di quest'ultimo. Le modifiche apportate all'articolo 27 chiariscono questo aspetto, per consentire all'Autorità di applicare le norme con maggiore efficacia.

Per tutelare gli interessi finanziari dell'UE e la reputazione dell'Unione, l'ordinatore del Parlamento europeo deve poter **recuperare gli importi indebitamente versati** presso persone che hanno svolto attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea a proprio beneficio o a favore di altre entità o persone. La Commissione apporta quindi modifiche all'articolo 30.

Infine, oltre alle disposizioni transitorie, la Commissione propone di adattare la clausola di revisione del regolamento vigente affinché la relazione di valutazione possa essere pubblicata nella prima parte del 2022 e quindi possa avere per oggetto anche le modifiche proposte nel presente regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 224,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 *bis*,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹³,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁴,

visto il parere della Corte dei conti¹⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 istituisce uno specifico status giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e prevede il loro finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
- (2) È emersa la necessità di modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per riuscire a realizzare meglio l'obiettivo di incoraggiare e assistere i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate nel loro sforzo di creare un legame forte tra la società civile europea e le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo.
- (3) Occorre assicurare meglio un'autentica dimensione transnazionale dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee in relazione all'acquisizione dello specifico status giuridico europeo attraverso la registrazione. Inoltre, al fine di rafforzare il legame tra la politica a livello nazionale e quella a livello dell'Unione e impedire che lo stesso partito nazionale crei artificialmente diversi partiti politici europei con orientamenti politici simili o identici, è necessario escludere che i membri di uno stesso partito politico nazionale vengano conteggiati in relazione a diverse alleanze politiche, allo scopo di soddisfare i requisiti minimi di rappresentanza per la registrazione di tali alleanze come partito europeo. Pertanto, ai fini dei suddetti

¹³ GU C del , pag. .

¹⁴ GU C del , pag. .

¹⁵ GU C del , pag. .

requisiti minimi di rappresentanza dovrebbero essere considerati soltanto i partiti politici e non più le singole persone.

- (4) I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero essere messi in condizione di assorbire una quota maggiore degli stanziamenti destinati al loro finanziamento dal bilancio generale dell'Unione europea. Occorre quindi aumentare la quota massima di spese annue rimborsabili indicate nel bilancio di un partito politico europeo e di costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea coperta da contributi finanziari o da sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
- (5) Per ragioni di trasparenza e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei e il legame tra la società civile europea e le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, l'accesso ai finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbe essere subordinato alla pubblicazione, da parte dei partiti membri, del programma e del logo del partito politico europeo interessato, nonché di informazioni sulla rappresentanza di genere tra i candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e tra i deputati del Parlamento europeo.
- (6) Per stabilire una maggiore proporzionalità nell'assegnazione delle risorse del bilancio generale dell'Unione europea, che rifletta in maniera oggettiva l'effettivo sostegno elettorale di un partito politico europeo, il finanziamento dei partiti politici europei e, per estensione, delle fondazioni politiche a essi affiliate dovrebbe essere più strettamente legato a un livello dimostrabile di sostegno elettorale. Pertanto, le norme sulla distribuzione dei finanziamenti dovrebbero essere adattate in modo da tenere maggiormente conto della quota di deputati eletti al Parlamento europeo di ciascun partito politico europeo.
- (7) È opportuno cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea che per mutate circostanze non soddisfi più una qualsiasi delle condizioni per la registrazione.
- (8) Per ragioni di certezza del diritto e trasparenza occorre prevedere esplicitamente la possibilità di cancellare dal registro, entro un termine ragionevole, un partito politico europeo o una fondazione politica europea che abbia fornito informazioni false o incomplete in base alle quali è stata presa la decisione di registrazione.
- (9) La tutela degli interessi finanziari dell'UE dovrebbe essere rafforzata prevedendo che, in caso di violazione, l'efficace recupero dei fondi a carico del bilancio generale dell'UE sia garantito attraverso il recupero degli importi indebitamente versati anche presso persone fisiche responsabili della violazione in questione.
- (10) Al fine di valutare le implicazioni del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, come modificato dal presente regolamento, sulla base di elementi di fatto comprovanti il suo funzionamento pratico, la data del riesame completo proposto dovrebbe essere posticipata.
- (11) I nuovi requisiti in materia di pubblicazione del programma e del logo dei partiti politici europei nonché delle informazioni sulla rappresentanza di genere dovrebbero applicarsi già, nella massima misura possibile, alle domande di finanziamento per il 2019, anno in cui si terranno le elezioni del Parlamento europeo. Dovrebbero pertanto essere previste disposizioni transitorie.
- (12) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee è così modificato:

1) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il primo comma è sostituito dal seguente:

"i suoi partiti membri devono essere rappresentati, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, ai parlamenti regionali o alle assemblee regionali, oppure";

2) all'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea non superano il 90% delle spese annue rimborsabili indicate nel bilancio di un partito politico europeo e il 95% dei costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea. I partiti politici europei possono usare la parte inutilizzata del contributo dell'Unione concesso per la copertura delle spese rimborsabili entro l'esercizio finanziario successivo alla sua concessione. Gli importi non ancora utilizzati dopo tale esercizio finanziario sono recuperati conformemente al regolamento finanziario.";

3) all'articolo 18, è inserito il seguente paragrafo 3 *bis*:

"3 *bis*. Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti che i suoi partiti membri hanno pubblicato continuativamente sui loro siti web, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, il programma politico e il logo del partito politico europeo nonché informazioni, inerenti a ciascuno dei partiti membri del partito politico europeo, sulla rappresentanza di genere tra i candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e tra i deputati al Parlamento europeo.";

4) all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli stanziamenti disponibili, rispettivamente, per i partiti politici europei e per le fondazioni politiche europee che hanno ricevuto contributi o sovvenzioni a norma dell'articolo 18 sono ripartiti ogni anno sulla base delle seguenti proporzioni:

— il 5% è ripartito in parti uguali tra i partiti politici europei beneficiari;

— il 95% è suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo.

Lo stesso criterio di ripartizione è usato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche europee, sulla base del loro collegamento con un partito politico.";

5) l'articolo 27 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) qualora, secondo le procedure di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o all'articolo 3, paragrafo 2; oppure";

b) al paragrafo 1 è inserita la seguente lettera b *bis*):

"b *bis*) qualora il partito o la fondazione in questione non soddisfi una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o all'articolo 3, paragrafo 2, al momento della sua registrazione e qualora il partito o la fondazione abbia indotto la decisione di registrazione

presentando informazioni false o incomplete relative a tali condizioni; la decisione di cancellare dal registro il partito o la fondazione è adottata entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui l'Autorità avrebbe potuto accertare che il partito o la fondazione in questione non soddisfaceva la condizione o le condizioni in questione;"

c) è inserito il seguente paragrafo 5 *bis*:

"5 *bis*. Quando l'Autorità irroga una sanzione pecuniaria nelle situazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punto v) o vi), essa può stabilire, ai fini del recupero a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che anche una persona fisica membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del partito politico europeo o della fondazione politica europea o avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del partito politico europeo o della fondazione politica europea è responsabile della violazione nei casi seguenti:

a. nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto v), quando, nella sentenza di cui alla disposizione, anche la persona fisica sia stata giudicata responsabile delle attività illecite in questione;

b. nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto vi), quando anche la persona fisica è responsabile della condotta o delle inesattezze in questione.";

6) all'articolo 30, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:

"L'ordinatore del Parlamento europeo recupera altresì gli importi indebitamente versati in virtù dell'accordo o della decisione di contributo o sovvenzione presso una persona fisica nei confronti della quale sia stata presa una decisione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5 *bis*.";

7) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

"Articolo 38

Valutazione

Previa consultazione dell'Autorità, il Parlamento europeo pubblica, cinque anni dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della relazione del Parlamento europeo, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del regolamento stesso.";

8) è inserito il seguente articolo 40 *bis*:

"Articolo 40 *bis*

Disposizione transitoria

In deroga all'articolo 18, paragrafo 3 *bis*, e per quanto riguarda le domande di finanziamento per l'esercizio 2019, prima di decidere in merito a una domanda di finanziamento, l'ordinatore del Parlamento europeo chiede al partito politico europeo di fornire elementi comprovanti che i suoi partiti membri hanno pubblicato continuativamente sui loro siti web, per un periodo che inizia un mese dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE, EURATOM) n. XX/2018, il programma politico e il logo del partito politico europeo nonché informazioni, inerenti a ciascuno dei partiti membri del partito politico europeo, sulla rappresentanza di genere tra i candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e tra i deputati al Parlamento europeo."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente